

# GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

## RIPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

### **QUESITO 1**

relativamente alla dichiarazione di cui all'allegato n.3 che prevede l'elencazione di servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio, per un importo minimo di euro 2.000.000,00, calcolato dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e considerato che tale termine ultimo è il 16.2.2016.....

Si chiede

se per il triennio da prendere in considerazione è corretto dichiarare le lavorazioni dall' 1.1.2013 a tutto 31.12.2015 oppure bisogna considerare esclusivamente quelle dal 16.2.2013 al 16.2.2016.

### **RISPOSTA al quesito 1**

Il triennio va calcolato come previsto negli atti di gara “ ... l'esecuzione di servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara ( *servizi di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche* ) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell'ultimo triennio, calcolato dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, ... ”.

### **QUESITO 2**

In relazione alla richiesta dell' “Allegato C – Disciplinare procedura aperta LETTURA ricette” relativa alla capacità tecnica di cui al punto 3 (terzo bullet) di seguito riportato:

**“... esecuzione di servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara (servizi di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell'ultimo triennio, calcolato dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, di importo almeno pari o superiore ad Euro 2.000.000,00”**

ed in particolare alla precisazione che tali servizi debbano essere prestati a favore di “Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale”:

PREMESSO CHE:

- “A”, come società regionale che ha in carico i servizi informatici della Regione xxx, è il soggetto cui la stessa Regione ha affidato direttamente la gestione del servizio di "rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle aziende sanitarie della regione xxx" (DGR xx del xx e DGR. xx del xx) trattandosi di società in house che svolge alcune delle funzioni della Regione in virtù di un rapporto di delegazione interorganica,
- l'oggetto del contratto (frutto di procedura ad evidenza pubblica) tra la scrivente Azienda e “A” (e dunque i relativi requisiti maturati) è analogo con l'oggetto della presente procedura bandita dalla Regione Veneto, a prescindere dalla natura del soggetto presso cui tali requisiti sono maturati,
- la *ratio* delle norme prevedono la facoltà per le stazioni appaltanti di fissare dei requisiti tecnici di partecipazione a garanzia che il soggetto esecutore della commessa sia affidabile sotto il profilo tecnico.

Inoltre:

- l'art. 42 comma a) del Codice degli appalti non fa alcuna distinzione tra requisiti maturati tra soggetti pubblici e privati, contando invece solo l'identità o l'analogia del servizio rispetto a quanto oggetto di affidamento (cfr. parere AVCP n. 114/2010). Sul punto il TAR Umbria (sentenza n. 568/2013), nel confermare il principio, ha chiarito che tale distinzione può rilevare solo occorrendo "particolari ragioni che possano giustificare la discriminazione in favore dell'una o dell'altra tipologia di ente, di cui offrire però ampia contezza in sede di motivazione".
- Il caso di specie è peraltro uno di quelli in cui la distinzione tra pubblico e privato appare avere una giustificazione, trattandosi di servizi che certamente (quantomeno nella loro identità) non vengono

svolti in favore di aziende private. Tuttavia ciò ci riconduce al fatto che risulta centrale la dimostrazione della capacità tecnica, che la scrivente Azienda ha maturato per il contratto analogo sottoscritto con “A”;

- in assenza di giustificazioni di carattere oggettivo, l'applicazione formalistica della clausola sarebbe del tutto illegittima in quanto costituirebbe una restrizione della platea dei partecipanti, avrebbe effetti restrittivi della concorrenza, integrerebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti, del principio di proporzionalità e ragionevolezza nella fissazione dei requisiti. (ex multi, Consiglio di Stato, n. 3448/2009, TAR Lazio - Roma, 11147/08).
- la *lex specialis* non deve contenere atti lesivi dell'esplicitarsi della concorrenza. Tale principio è talmente rilevante nella materia degli appalti che oltre due anni orsono è stato introdotto l'art. 21 bis L. 287/90 che assegna particolari poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di contrastare l'adozione di atti amministrativi lesivi della concorrenza.

SI CHIEDE:

di confermare che referenze relative all'esecuzione di servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara ottenute da “A” siano valide ai fini della dimostrazione della capacità tecnica.

### **RISPOSTA al quesito 2**

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare e negli altri atti di gara con riferimento al requisito di capacità tecnica in argomento.

Si veda in proposito l'analogo precedente di cui alla decisione del TAR Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 39/2015 del 26.01.2015.

### **QUESITO 3**

In merito all'oggetto la scrivente società “A” con sede in ... , al fine di valutare una propria partecipazione alla gara in oggetto chiede il seguente chiarimento:

“A” ha un contratto in essere con la società “B” per l'esecuzione di servizi analoghi a quelli richiesti con la presente gara (servizi di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche) per n. 8 ASL xxx ( ... ) per un totale di ricette/anno di circa 38.000.000.

La “B” ha a sua volta un contratto diretto con “C” (società partecipata al 100% dalla Regione xxx) per il Servizio di rilevazione e gestione della spesa farmaceutica territoriale convenzionata. Nel contratto stipulato tra “B” e “C”, viene espressamente indicato che “A” svolge in regime di subappalto le attività di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche.

Si chiede se quanto richiesto nel Disciplinare di gara al punto 3 (Capacità tecnica) e nello specifico ... *l'esecuzione di servizi analoghi prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell'ultimo triennio* ... possa essere soddisfatto dall'esperienza che “A” ha maturato e continua a maturare a favore delle 8 ASL xxx, nelle modalità sopra riportate.

### **RISPOSTA al quesito 3**

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare e negli altri atti di gara con riferimento al requisito di capacità tecnica in argomento.

Si veda in proposito l'analogo precedente di cui alla decisione del TAR Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 39/2015 del 26.01.2015.

### **QUESITO 4**

#### **1. Rif. Capitolato tecnico art. 1 punto 1.1 – Servizi comuni – punto A**

Si richiede, in merito alle attività esposte, qual è l'incidenza delle ricette DEMA rosse (senza chiusura di erogazione) sul totale di circa 7,5 milioni di ricette annue per l'intera regione.

#### **RISPOSTA al quesito 4.1**

Le prescrizioni dematerializzate erogate senza servizi telematici sono una minima parte del totale, tale da non incidere sulla quantificazione del servizio di cui all'art. 1 punto 1.1 – Servizi comuni – punto A.

- 2. Rif. Capitolato tecnico art. 1 punto 1.1 – Servizi comuni – punto C** (cfr. questo servizio subentrerà eventualmente in maniera progressiva al servizio di cui al punto B durante il periodo contrattuale).

Si richiede, in merito alle attività esposte, qual è la previsione temporale di subentro dei registri spedite dalle farmacie

#### **RISPOSTA al quesito 4.2**

Nella Regione del Veneto è in fase di attivazione una sperimentazione sull'utilizzo dei registri a seguito dell'eliminazione del promemoria cartaceo.

Indicativamente, nel corso del 2016 si concluderà la sperimentazione e i registri saranno progressivamente adottati in tutta la Regione del Veneto.

- 3. Rif. Capitolato tecnico art. 1 punto 1.1 – Servizi comuni – punto D**

In merito al punto in oggetto, si richiedono i Fac-simile dei Modelli di Assistenza Integrativa e le tabelle dei soggetti celiaci con i relativi tetti di spesa.

#### **RISPOSTA al quesito 4.3**

Per quanto riguarda i tetti di spesa si veda quanto previsto, da ultimo, dalla DGRV 951 del 18 giugno 2013, che recepisce i tetti previsti dal DM 4 maggio 2006.

Il Fac-simile del modulo per la dispensazione dei prodotti destinati a pazienti celiaci è suddiviso in quattro porzioni (A, B, C, D) spendibili separatamente:

Frazione A	Frazione B
Frazione C	Frazione D

- 4. Rif. Capitolato tecnico art. 1 punto 1.1 – Servizi comuni – punto G**

In merito al punto in oggetto, si richiedono i Fac-simile dei Modelli delle fatture relative ai negozi di articoli sanitari autorizzati e esercizi commerciali.

#### **RISPOSTA al quesito 4.4**

Stante la vigente normativa sulla fatturazione elettronica, non ci sono specifici modelli di fattura da trattare.

- 5. Rif. Capitolato tecnico art. 2 par. 2.5 – Applicativo per la gestione e il controllo in architettura Web.**

In merito alle attività esposte, si chiede se l'infrastruttura tecnologica (server, apparati di rete, etc) deve essere ubicata presso strutture del Committente o detenute dal Candidato.

#### **RISPOSTA al quesito 4.5**

L'infrastruttura tecnologica (server, apparati di rete, etc) dovrà essere ubicata presso strutture del Candidato (aggiudicatario).

- 6. Rif. Capitolato tecnico art. 2 par. 2.5 punto 11 – servizio profilatura utente.**

In merito alle attività esposte, si richiede quali sono le categorie degli utenti da profilare.

#### **RISPOSTA al quesito 4.6**

E' stato individuato il profilo Utente Amministratore, che abiliterà i ruoli che saranno definiti dopo l'aggiudicazione.

#### **7. Rif. Capitolato tecnico art. 5 punto 1. Modalità e requisiti di esecuzione del servizio.**

In merito al punto 1, si richiede di conoscere il numero delle ULSS e quali i punti di raccolta.

#### **RISPOSTA al quesito 4.7**

Si rinvia a quanto previsto all'art. 4 punto 1 del Capitolato tecnico e si precisa che, ad oggi, le Aziende ULSS sono 21.

### **QUESITO 5**

#### **1. Rif. Art. 2.5 “Applicativo per la gestione e il controllo in architettura WEB – Art.1.1 Lett.E” punto 2.**

Si chiede di confermare che relativamente alle distinte contabili non è richiesto il servizio di scansione dei documenti. È richiesta la sola fornitura dell'applicativo che consente agli operatori delle ASL di caricare i dati tramite Web Service o inserimento manuale.

#### **RISPOSTA al quesito 5.1**

Non è richiesto il servizio di scansione per le distinte contabili trasmesse tramite l'applicativo Web. L'applicativo fornito deve dare la possibilità alle farmacie di caricare i dati della distinta contabile tramite modalità WebService o inserimento manuale (Art. 2.5 punto 1) e agli operatori delle Aziende ULSS di visualizzare i dati inseriti dalle farmacie, di modificarli, di validarli e di stampare la distinta contabile, i mandati di pagamento e le note di comunicazione (Art. 2.5 punto 2).

#### **2. Rif. Art. 2.7 “Registrazione dei dati di dettaglio relativi alle fatture – Art. 1.1 Lett. G”.**

Si chiede di confermare che per “fatture” si intendono i documenti forniti dai negozi ed esercizi commerciali relativi all'AIR, e che per tali documenti non è richiesto il servizio di scansione e produzione immagine.

#### **RISPOSTA al quesito 5.2**

Per “fatture” s'intendono i documenti forniti dalle farmacie e relativi all'AIR e alla DPC e dai negozi ed esercizi commerciali relativi all'AIR. Per tali documenti non è richiesto il servizio di scansione e produzione immagine.